

Allegato parte integrante

Allegato 2

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL REG. (CE) N. 1782/03.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Provincia

- A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, si prevedono i seguenti impegni:
 - La realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza fra loro non superiore ad 80 metri.
 - In deroga, per appezzamenti di lunghezza inferiore agli 80 metri, al fine di favorire la protezione del suolo dalle erosioni, potranno essere adottate le pratiche di minima lavorazione.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o, laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti – minime lavorazioni – finalizzati a proteggere il suolo dalle erosioni.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007 a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica (spargimento liquami, compost, ammendanti, pacciamature).

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

- nel caso di provvedimenti provinciali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie: (delibera della GP n.1846 del 31 agosto 2007). Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a), comma 3, dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, avena, orzo, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari di secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

A norma dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a 5 anni. Nel caso di ricorso alla deroga sotto riportata e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica nel suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroga:

dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo di deroga". Per periodo di deroga si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione per l'impegno di cui alla successiva lettera a) : Superfici di cui alla lettera e), comma 3, articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, per l'impegno di cui alla successiva lettera b) : Superfici di cui alle lettere a) e b), comma 3, articolo 2, del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21

dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
- b) Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, di cui alla lettera a) la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Provincia autonoma

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007 a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonché l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriata con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. In presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto delle ensità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata, il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA per ettaro per anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0.2 UBA per ettaro per anno.

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni. Si ritiene opportuno precisare la definizione di pascolo : "pascolo permanente propriamente detto riferito alle malghe di monticazione dove valgono le norme di salvaguardia indicate dal Decreto Ministeriale quale rafforzativo delle norme provinciali sui vincoli forestali, idrogeologici ed ambientali";
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Il carico massimo è fissato in 2 UBA per ettaro e per anno, mentre il carico minimo è fissato in 0.2 UBA per ettaro per anno.

Deroghe

1. Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi ed è compreso fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi ed è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antiincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
 - c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto 6, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- b) la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144 in deroga all'impegno a);
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b)

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del

paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) il divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) il rispetto dei relativi provvedimenti provinciali di attuazione nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, come individuate nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.